

- | | |
|---|--------------------|
| - Comune di Gaeta | - Fax 0771/462540 |
| - Capitaneria di Porto | - Fax 0771/464724 |
| - Commissariato P.S. | - Fax 0771/450920 |
| - Comando Compagnia C.C. | - Fax 0771/460091 |
| - Comando Polizia Municipale | - Fax 0771/450198 |
| - Dogana Principale | - Fax 0771/7129245 |
| - ASL Latina Spresal | - Fax 0771/608736 |
| - Comando Brigata Guardia di Finanza | - Fax 0771/720288 |
| - Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza | - Fax 0771/722285 |
| - Comando distaccamento VV. FF | - Fax 0771/712569 |
| - Corporazione Piloti | - Fax 0771/466270 |
| - Società Rimorchiatori Napoletani | - Fax 0771/466352 |
| - Gruppo Ormeggiatori | - Fax 0771/462024 |
| - Agenzia Marittima CAP Francesco Iannaccone | - Fax 0771/460267 |
| - Agenzia Marittima Lellimar | - Fax 0771/464055 |
| - Agenzia Marittima Europa | - Fax 0771/712694 |
| - Agenzia Marittima Spedimar | - Fax 0771/470995 |
| - Agenzia Marittima Italnoli | - Fax 0771/712354 |
| - Compagnia Portuale S.r.l. | - Fax 0771/470626 |
| - Cooperativa Lavoratori del golfo S.r.l. | - Fax 0771/452280 |
| - Interterminal S.r.l. | - Fax 0771/470119 |
| - Fantasia Petroli srl | - Fax 0771/470133 |
| - Gaeta Gate | - a- mano |
| - Consorzio Autotrasportatori | - Fax 0771/470987 |
| - C.M.C. Coop | - Fax 0544/428554 |

Distribuzione interna: Albo – Segreteria Generale – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area istituzionale

OGGETTO : Gaeta – Trasmissione Decreto n° 8 del 14.01.2013.

www.portidiroma.it A prosecuzione della Lettera di pari oggetto prot n. 1070 del 16.01.2013, si ritrasmette, in allegato, la stesura definitiva del Decreto indicato in oggetto, con cui è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per le operazioni portuali di movimentazione delle merci alla rinfusa polverulente nel porto di Gaeta”.

Distinti saluti

00053 Fiumicino
Piazzale Mediterraneo,
tel. 06 65047931
fax 06 6506839

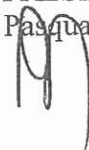
04024 Gaeta
Lungomare Caboto
tel. 0771 471096
fax 0771 712664



Autorità Portuale di Civitavecchia - AP.CFG.A01

Prot. **0002663** del 11/02/2013 ore 12:45

IL PRESIDENTE
Dr. Pasqualino Monti



Per la fatturazione intestare a:

Tit. -
Documento P - Registro: Partenza

olo Vespucci, snc - P.Iva 00974341000 C.F. 01225340585

PORTO DI GAETA

Decreto n° 8 del 14 gennaio 2013

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI PORTUALI DI MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI ALLA RINFUSA POLVERULENTE.

Il Presidente dell'Autorità Portuale:

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che indica la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività;

VISTO l'art. 82 del Regolamento del Codice della Navigazione, che fa obbligo a coloro che hanno effettuato le operazioni portuali di provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine;

VISTO il D. Lgs. 27.07.1999 n. 272, indicante le norme tese a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nell'espletamento di operazioni e servizi portuali;

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) - deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio del 27.09.2007 n. 42, pubblicato con BURL Lazio supplemento ordinario n. 3 al bollettino ufficiale n. 34 del 10.12.2007 emanato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge della Regione Lazio del 17.07.1989 n. 48, la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 05.09.1996 n. 7104, e la Legge della Regione Lazio del 06.08.1999 n. 14, che identificano nella Amministrazione Provinciale l'Autorità competente in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico;

VISTI i pareri del Ministero dell'Ambiente di cui al decreto DEC/DSA/2005/00749 del 18.07.2005, con cui si invitava l'Autorità Portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta ad implementare lo sviluppo ambientale delle infrastrutture portuali del Porto di Gaeta;

PRESO ATTO delle risultanze delle riunioni tecniche svoltesi in data 16.06.2005, 21.09.2005, 28.02.2006, 26.07.2006, 07.09.2006 con i componenti Organi di vigilanza e controllo in materia di manipolazione di sostanze polverulenti per i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (Prefettura, Provincia, Comune, ARPA Lazio, ASL Spresal, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri) e degli incontri del 21.09.2006 con le imprese ed i fornitori di lavoro portuale temporaneo del Porto di Gaeta, del 29.03.2012 con l'Autorità Portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta, la Capitaneria di Porto di Gaeta, il Comune di Gaeta, l'AUSL, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza;

VISTA la Legge 28.04.1994 n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'articolo 6, comma 1 lettera a), laddove attribuisce all'Autorità Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

- l'articolo 8, comma 3 lettera n-bis), secondo cui il Presidente dell'Autorità Portuale esercita ogni competenza che non sia attribuita ad altri organi dell'ente;
- l'articolo 16, comma 1, che qualifica come operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;
- l'articolo 16, comma 2, il quale assegna alle Autorità Portuali il potere di disciplinare e vigilare sull'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali;
- l'articolo 16, comma 3, dove pone in capo all'Autorità Portuale la verifica del possesso dei requisiti che consentono da parte dell'ente il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione attraverso la quale è consentito l'esercizio delle operazioni portuali;

VISTO il Decreto Ministeriale 31.03.1995 n.585, "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali" ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, lettera c) laddove individua tra i requisiti di cui all'articolo 16, comma 3, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 la capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno;
- l'articolo 7, comma 1 lettere b) e c), in quanto stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali può essere sospesa o revocata in ogni tempo senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato, sentita la commissione consultiva locale, nel caso venga accertata una notevole riduzione della capacità tecnica tale da pregiudicare le attività indicate, ovvero qualora il programma operativo non possa essere più realizzato;

VISTA la delibera n. 122 del 5/12/2006 del Comitato Portuale e in particolare laddove è disposto che ai fini di garantire la sicurezza dei lavoratori nel porto di Gaeta, tutti i soggetti comunque interessati allo svolgimento di lavoro portuale, sia in quanto datori di lavoro, che dirigenti, preposti o lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 17 della Legge 84/1994 devono operare nel rispetto, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 ed al D.Lgs. 272/1999, come entrambi modificati ed integrati, e comunque di tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, i protocolli di sicurezza, in vigore nel porto di Gaeta al momento dello svolgimento delle operazioni portuali, comprese le disposizioni dell'Autorità Portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta, della Capitaneria di Porto di Gaeta e di ogni altra amministrazione a ciò competente in quanto applicabili alla tipologia lavorativa di cui si tratta;

PRESO ATTO che è necessario utilizzare le migliori tecnologie disponibili per le operazioni di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti svolte all'interno del porto di Gaeta;

RITENUTO indispensabile disciplinare le operazioni portuali e quelle ad esse collegate, con apposite procedure operative, allo scopo di impedire le emissioni e le dispersioni di polveri in ambiente, ed in tutta la filiera del trasporto;

RITENUTO, inoltre, che è opportuno controllare l'applicazione dei vincoli esecutivi e le capacità operative messe in atto, riguardanti lo svolgimento delle attività predette;

VALUTATO che, nonostante il lungo tempo trascorso, le procedure e le regole operative, a suo tempo disciplinate dal Decreto n. 97 in data 12.04.2007 dell'Autorità Portuale del Lazio, riscontrano tuttora una scarsa capacità d'adeguamento e/o mancanza di rispetto da parte dei "soggetti" interessati alla movimentazione delle merci polverulenti;

PRESO ATTO delle risultanze delle ulteriori riunioni svoltesi in data 22.08.2012, 10.09.2012, 26.10.2012 e 07.12.2012 con il Comune di Gaeta, la Capitaneria di Porto di Gaeta, la Guardia di Finanza, l'AUSL, l'Agenzia delle Dogane e l'Autorità Portuale;

CONSIDERATO che in dette riunioni è stato ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nel Regolamento di cui al Decreto n. 97 in data 12.04.2007 dell'Autorità Portuale del Lazio al fine di implementare dette disposizioni e di specificare procedure e regole per una più puntuale applicazione delle norme, tali da ridurre al minimo le problematiche connesse con la fuoriuscita e lo spargimento delle merci polverulente nell'aria, sul suolo e nelle acque superficiali marine costiere;

DECRETA

Art. 1

(oggetto)

È approvato l'allegato "Regolamento relativo alla movimentazione di merci alla rinfusa polverulente nel Porto di Gaeta", redatto in conformità a quanto indicato nelle premesse, in sostituzione ed integrazione del Regolamento approvato con Decreto n. 97 in data 12.04.2007 dell'Autorità Portuale del Lazio.

Il Regolamento è composto da tre sezioni:

Sezione I: Classificazione delle merci e dotazioni delle Imprese Portuali;

Sezione II: Movimentazione ed operazioni portuali;

Sezione III: Misure per la tutela sugli ambienti di lavoro in ambito portuale.

Art. 2

(entrata in vigore)

L'allegato "Regolamento relativo alla movimentazione di merci alla rinfusa polverulente nel Porto di Gaeta" entra in vigore alla data del 01.01.2013, eccezion fatta:

- per le merci e le sostanze di cui alla lettera C della Sezione I, per le quali, sino alla data del 30.06.2013, si applicano le disposizioni relative alle merci e sostanze di cui alla lettera B della Sezione I;
- per i mezzi di trasporto delle merci polverulente di cui alla lettera C della Sezione I, per i quali, sino alla data del 30.06.2013, si applicano le disposizioni contenute nel precedente Decreto n. 97/2007.

A far data dal 30.06.2013 sono abrogate e rese inefficaci ogni precedente disposizione in contrasto o incompatibile con le presenti.

Quanto sopra al fine di consentire, alle imprese portuali ed alle aziende di trasporto, un congruo arco temporale per ogni adeguamento tecnico relativo alle nuove disposizioni.

Art. 3

(forme di pubblicità)

Il presente Decreto ed allegato Regolamento saranno pubblicati sugli Albi dell'Autorità Portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta, della Capitaneria di Porto di Gaeta e del Comune di Gaeta per la durata di almeno 90 giorni.

Copia dei medesimi dovrà essere inviato per opportuna conoscenza e competenza a:

Prefettura UTG di Latina;

Comando Capitaneria di Porto di Gaeta;

Comando Polizia Provinciale di Latina;

Comando Polizia Forestale di Latina;

Comando Polizia Stradale di Latina;

Agenzia delle Dogane di Gaeta;

Gruppo Guardia di Finanza di Formia;

Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Gaeta;

AUSL Latina;

ARPA Lazio;

Comando dei Vigili del Fuoco di Gaeta;

Comando Vigili Urbani di Gaeta;

Organizzazioni sindacali;

eventuali ulteriori Enti/Comandi/Amministrazioni Locali, Provinciali e Regionali interessate.

Copia del presente Regolamento è a disposizione di chiunque ne faccia debita richiesta per la consultazione e l'estrazione di copia presso gli Uffici della Segreteria della sede di Gaeta dell'Autorità Portuale dei Porti del Lazio.

Art. 4

(organi di controllo)

Sono deputati al controllo ed al rispetto delle presenti disposizioni i Corpi di Polizia Giudiziaria, in particolare la Capitaneria di Porto di Gaeta, il Gruppo della Guardia di Finanza di Formia e la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gaeta.

Art. 5

(sanzioni ed azioni di controllo)

I contravventori delle disposizioni contenute al presente Regolamento, incorrono nelle sanzioni di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca più grave reato ai sensi delle Leggi dello Stato, in particolare in materia di tutela dell'ambiente e relativamente alla salvaguardia di danni a persone e/o cose.

Gli stessi contravventori sono soggetti anche alla disciplina per il trattamento dei rifiuti speciali e delle acque di prima pioggia per quanto attinente.

Qualora intervenga reiterazione, per più di due casi, delle violazioni al presente Regolamento l'Autorità Portuale dispone d'ufficio, all'Impresa Portuale interessata, la sospensione dell'autorizzazione a svolgere operazioni in ambito portuale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994, per un periodo di mesi 6.

Qualora intervenga più di una sospensione della predetta autorizzazione, l'Autorità Portuale provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione di cui sopra.

Lo svolgimento delle operazioni di trasporto su gomma in difformità a quanto disposto dalle Sezioni I, II e III del presente Regolamento comporterà, per il titolare dell'automezzo, la sospensione del permesso di accesso al porto commerciale di Gaeta rilasciata ai sensi dell'art. 68 del C.d.N., per un periodo mesi 6.

L'organo accertatore, oltre all'applicazione delle relative sanzioni, procede al ritiro immediato del permesso d'accesso al porto, per la conseguente consegna all'Autorità Portuale, provvedendo altresì, con tutte le cautele, che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico in conformità delle presenti norme.

Il mezzo oggetto di sospensione potrà rientrare in esercizio, allo spirare del termine di sospensione, unicamente dopo aver dotato il camion stesso di un sistema di copertura del cassone manovrabile da terra, in modo tale che né il conducente del mezzo né altri soggetti siano costretti a salire sul cassone per effettuare la copertura, nel rispetto delle regole di cui successivo art. 3 della Sezione I.

La conformità del sistema alla predetta disposizione, dovrà essere attestata dal titolare, legale rappresentante, dell'azienda di trasporto mediante apposita autocertificazione da consegnare all'Autorità Portuale prima della reintegrazione nel permesso d'accesso sospeso.

Qualora intervenga una seconda sospensione del predetto permesso d'accesso al porto l'Autorità Portuale provvede d'ufficio alla revoca definitiva del permesso stesso rilasciato ai sensi dell'art. 68 al C.d.N.

L'Autorità Portuale, di concerto con l'Amministrazione comunale e le forze di polizia competenti in ambito portuale, installerà un impianto di video controllo finalizzato a garantire la massima azione di controllo in ambito portuale.

I terminali di video controllo saranno gestiti dall'Autorità Portuale e dovranno essere installati presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Gaeta nonché della stessa Autorità Portuale.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza al presente Regolamento e, per ogni violazione riscontrata, oltre all'applicazione delle relative sanzioni, dovranno tempestivamente darne comunicazione all'Autorità Portuale per i conseguenti adempimenti amministrativi e per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Decreto.

Le violazioni sono contestualmente comunicate all'Amministrazione Comunale di Gaeta al fine di monitorare il grado d'applicazione del presente Regolamento.

Al fine di armonizzare ed innalzare i livelli d'applicazione del presente Regolamento, nonché di migliorare le disposizioni ivi contenute, sono previsti incontri con cadenza semestrale tra i tecnici dell'Autorità Portuale, rappresentanti delle Imprese Portuali, le Autorità di Polizia, l'Agenzia delle Dogane, l'AUSL e l'Amministrazione comunale.

Ogni segnalazione di violazione delle disposizioni del presente Regolamento dovrà essere fatta ai Corpi di Polizia Giudiziaria, in particolare alla Capitaneria di Porto di Gaeta, al Gruppo della Guardia di Finanza di Formia ed alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gaeta ovvero agli Uffici dell'Autorità Portuale in Gaeta, i quali provvedono tempestivamente a riscontrare le violazioni segnalate.

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI PORTUALI DI MOVIMENTAZIONE
DELLE MERCI ALLA RINFUSA POLVERULENTE

SEZIONE I:
CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI E DOTAZIONI DELLE IMPRESE PORTUALI

Art. 1

(classificazione delle merci)

Le merci alla rinfusa polverulente movimentabili nel porto di Gaeta sono suddivise, in relazione al livello di propagazione nell'aria, in tre classi:

- A. poco polverose**
- B. mediamente polverose**
- C. polverose**

APPARTENGONO ALLA CLASSE A - POCO POLVEROSE:

1. Argilla
2. Calcare
3. Cloruro di sodio
4. Ghiaia
5. Granulato di marmo
6. Pellets di legno
7. Loppa
8. Pozzolana
9. Sale
10. Spodumene
11. Stabilizzato
12. Torba
13. Silicato in scaglie
14. Sabbia
15. Sabbia silicea
16. Sabbia di zirconio

APPARTENGONO ALLA CLASSE B - MEDIAMENTE POLVEROSE:

1. Allumina idrata
2. Antracite
3. Barite
4. Barbabietole in Pellets
5. Bauxite in pezzatura di non meno di 20 cm
6. Borace

7. Carbon fossile
8. Cloruro di potassio in polvere
9. Concimi granulari e cristallini
10. Fertilizzanti granulari e cristallini
11. Coke metallurgico/fonderia
12. Feldspati
13. Magnesite in pezzatura
14. Nefelina
15. Nitrato Ammonico
16. Ossidi di Ferro
17. Perlite
18. Pet coke
19. Siderite
20. Urea
21. Wollanstonite in pezzatura
22. Zolfo
23. Granaglie e cereali (girasole, mais, miglio, orzo, soia, sorgo, grano, riso, segale, colza, piselli, ecc.)
24. Sansa

APPARTENGONO ALLA CLASSE C – POLVEROSE:

1. Allumina calcinata
2. Bauxite
3. Bentonite in polvere
4. Caolino
5. Carbonato di calcio
6. Carbonato di sodio
7. Cemento
8. Clinker
9. Concime in polvere
10. Fertilizzanti in polvere
11. Fluorite
12. Fosfato di calcio
13. Fosforite
14. Gesso
15. Glutine
16. Magnesite
17. Mangimi in pellets/sfarinati
18. Manioca in fette/pellets
19. Patate in fette/pellets
20. Sfarinati/pellets di: colza, girasole, medica, soia, pesce, bietola, mais, glutine mais, vinacciolo ecc.
21. Talco
22. Ulexite
23. Wollastonite
24. Solfato di ferro
25. Solfato di sodio
26. Grafite e carboncino in polvere

Le Imprese Portuali, che intendono movimentare merci e materiali definiti polverulente dalla scheda dei dati di sicurezza previste dall'art. 31 del Regolamento CE 1907/2006 REACH non previsti nell'elencazione di cui sopra, sono obbligate a darne comunicazione all'Autorità Portuale affinché questa provveda ad adottare, entro 30 giorni e con apposita ordinanza, le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie alla presente regolamentazione.

Fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa riguardo alla variazione delle merci e dei materiali oggetto d'autorizzazione all'esercizio d'impresa portuale, è vietata l'effettuazione d'operazioni portuali di merci e materiali alla rinfusa polverulente non individuati nelle classi A, B e C del presente articolo in assenza dell'emanazione dell'apposita ordinanza di cui sopra.

Art. 2

(dotazioni delle Imprese Portuali)

Le Imprese Portuali che effettuano operazioni portuali con merci alla rinfusa polverulente, appartenenti alla classe **A (poco polverose)** e **B (mediamente polverose)** di cui sopra, devono disporre di attrezzature, apparecchi ed impianti necessari allo svolgimento delle relative operazioni portuali di movimentazione.

In particolare:

- macchine/impianti fissi o mobili per la pulizia delle superfici delle aree dedicate alle operazioni portuali (direttamente o per il tramite di impresa autorizzata allo specifico servizio, opportunamente documentato attraverso idoneo contratto);
- scivoli rigidi di raccolta da posizionare tra murata nave e ciglio banchina, atti ad evitare l'accidentale caduta in mare del prodotto;
- benne ermetiche depolverizzanti del tipo "dust free", con caratteristiche costruttive tali da impedire, in modo assoluto, alle merci di fuoriuscire dalla stessa benna tra il momento della sua chiusura e quello della riapertura nella tramoggia;
- tramogge attrezzate con barriere perimetrali di contenimento di altezza superiore a quella della benna utilizzata. Le tramogge devono essere dotate di saracinesca di sezionamento e d'accessori che consentano di ridurre al minimo la distanza tra la sezione di scarico ed il mezzo di ricevimento (e.g. scarico telescopico ecc.).

Le Imprese Portuali che effettuano operazioni portuali con merci appartenenti alla classe **C (polverose)** devono avere, inoltre, in dotazione:

- tramogge "depolverizzanti" attrezzate con barriere perimetrali di contenimento di altezza superiore a quella della benna utilizzata e provviste di appositi circuiti di aspirazione e captazione polveri inseriti sulle stesse barriere perimetrali e nei punti di scarico. Dette tramogge devono essere dotate di saracinesca di sezionamento e d'accessori che consentano di ridurre al minimo la distanza tra la sezione di scarico ed il mezzo di ricevimento (e.g. scarico telescopico ecc.).

Tutte le attrezzature, apparecchi ed impianti utilizzati dalle Imprese Portuali per lo svolgimento delle operazioni di carico/scarico di merci alla rinfusa polverulente nel porto di Gaeta dovranno essere certificate dagli enti preposti, appositamente individuati dalla Autorità Portuale.

Per quanto concerne in specifico i dati riguardanti le attrezzature/impianti sopra descritti, le Imprese Portuali dovranno comunicare all'Autorità Portuale codice identificativo, costruttore, modello, capacità e tipo di merce per cui risulta idonea, al fine della trascrizione sul registro delle imprese tenuto dall'Autorità Portuale, con indicato il titolo giuridico di godimento (leasing, proprietà ecc.).

Art. 3

(dotazioni delle Aziende di autotrasporto e Consorzi)

Le Aziende e/o i Consorzi che eseguono il servizio di trasporto di merci alla rinfusa polverulente, quindi appartenenti alla classe A, B e C della Sezione I di cui all'art. 1, devono disporre e potranno utilizzare esclusivamente automezzi/veicoli idonei, ovvero:

- con caratteristiche tali da impedire, in modo assoluto, la dispersione delle sostanze trasportate mediante cassoni dotati di strutture di contenimento a tenuta ermetica che non consentano in alcun modo il trafilamento e/o lo spargimento del prodotto;
- dotati di idoneo sistema amovibile di chiusura della superficie con teloni o telai, preferibilmente automatizzato, che deve garantire la totale copertura del cassone, anche nella parte posteriore, sia con carico che vuoto, posti in opera efficacemente, al fine di ridurre al minimo i tempi di esposizione del cassone scoperto.

La conformità di tali mezzi, alla presente disposizione e la regolarità dello stesso, riguardo alla disciplina di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento), dovrà essere attestata dal titolare, legale rappresentante, dell'azienda di trasporto mediante autocertificazione che faccia riferimento specifico ad ogni mezzo impiegato per il trasporto delle merci polverulente.

Art. 4

(violazioni)

Il mancato impiego di beni mobili (macchinari, mezzi meccanici o attrezzature), con le caratteristiche di cui all'art. 2, in sede d'operazione portuale, costituisce violazione del presente Regolamento e delle disposizioni sull'utilizzo delle aree demaniali marittime.

Qualora sia riscontrata mancanza nella capacità tecnica (perché notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate) dell'Impresa Portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 all'esercizio d'operazioni portuali, l'Autorità Portuale dispone la sospensione dell'autorizzazione predetta per un periodo vincolato atto a consentire all'impresa il ripristino della propria capacità tecnica.

Qualora intervenga reiterazione, per più di due casi, degli eventi di cui sopra (riscontro della carenza nella capacità tecnica in quanto ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate), l'Autorità Portuale provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione, senza ulteriore concessione di proroga.

SEZIONE II:

MOVIMENTAZIONE ED OPERAZIONI PORTUALI

Art. 5

(ambito di applicazione)

La presente sezione ha per oggetto disposizioni per la movimentazione ed il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni portuali relative a merci alla rinfusa polverulente effettuate nel Porto di Gaeta.

Art. 6

(manipolazione e produzione di sostanze polverulente)

Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) delle merci di cui alla classe A, B e C della Sezione I, devono essere incapsulate, mettendo in pratica adeguate strutture e usando materiali che ne garantiscano l'ermeticità.

Se non è possibile ottenere una tenuta di polvere ermetica, soprattutto nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un impianto di depolverizzazione.

Detti impianti, qualora previsto, dovranno essere muniti del previsto titolo autorizzatorio per le eventuali emissioni in atmosfera.

Art. 7

(carico/scarico di navi e modalità di movimentazione)

Le operazioni di carico/scarico delle navi trasportanti prodotti di cui alla classe A, B e C della Sezione I, devono essere effettuate con attrezzature, tecnologie e procedure operative tali da garantire il mantenimento o l'implementazione delle migliori condizioni di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia ambientale.

Oltre all'utilizzo delle dotazioni tecniche e strumentali di cui alla Sezione I del presente Regolamento, le operazioni di carico/scarico nave potrà essere effettuata a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

- utilizzo di appositi scivoli rigidi di raccolta posizionati tra il ciglio banchina e la murata della nave, atti ad evitare l'accidentale caduta in mare del prodotto;
- utilizzo di tramogge munite di barriere perimetrali così come disposto nella Sezione I, di grandezza superiore alle dimensioni della benna, che permettano alla stessa di scaricare all'interno della tramoggia, la cui bocca di carico dovrà essere munita di idoneo convogliatore che limiti lo spandimento della polvere all'atto della caricazione sull'automezzo;
- il livello del prodotto caricato sulla tramoggia non dovrà superare l'altezza delle barriere perimetrali della tramoggia al fine di consentire alla benna di essere contenuta interamente all'interno della tramoggia all'atto della sua apertura ed evitare che le merci polverulente entrino a contatto con eventuali correnti d'aria che potrebbero sollevare il prodotto stesso;
- le benne dovranno essere movimentate con una velocità idonea atta ad impedire l'innalzamento in aria delle merci polverulente, in particolare nei momenti di apertura e chiusura delle stesse.

Per lo scarico dei prodotti polverulenti di classe C (**polverose**) le tramogge "depolverizzanti", debitamente attrezzate con barriere perimetrali di contenimento, devono essere dotate di dispositivi d'aspirazione e captazione polveri per ogni punto di caduta ed in particolare:

- nella parte superiore dove avviene lo sgancio delle benne;
- nei punti di scarico delle merci.

Non potranno essere utilizzate tramogge senza chiusura del fondo e/o sprovviste delle caratteristiche tecniche specificate nelle Sezioni del presente Regolamento.

In caso di condimeteo avverse, qualora l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento non eviti l'accidentale dispersione delle polveri, ad insindacabile giudizio dell'Autorità Portuale, le operazioni in corso, comprese quelle di scarico, saranno sospese fino al ripristino di condizioni atmosferiche tali da permettere la ripresa delle operazioni senza dispersione di polverulente, debitamente comunicate dall'Autorità Portuale alle Imprese Portuali interessate.

In caso di particolari condizioni di ventosità (e.g. moti vorticosi ecc.), che causano un'accidentale dispersione di polveri sia nell'area di lavoro che negli ambiti limitrofi, le operazioni di movimentazione delle merci polverulente dovranno essere immediatamente sospese a cura del Legale Rappresentante dell'Impresa Portuale o del "Foreman" debitamente delegato e con poteri di spesa, in mancanza, ferme restando le conseguenti sanzioni, saranno i competenti Organi di Vigilanza ad informare l'Autorità Portuale che provvederà, ad insindacabile giudizio, ad ordinare la sospensione.

Le operazioni portuali saranno, in ogni caso, interrotte dall'Autorità Portuale quando la velocità del vento è pari o superiore ai 15 (quindici) km/h.

A tale proposito, provvederà ad installare nell'area portuale stazioni di rilevamento, atte a registrare la velocità del vento, le condizioni termo-igrometriche e le percentuali delle polveri immesse in atmosfera.

Tali dati delle stazioni di rilevamento devono poter essere visualizzati in tempo reale dalla Capitaneria di Porto e dall'Autorità Portuale, che provvede, nei casi di cui sopra, ad interrompere nell'immediato le eventuali operazioni di movimentazione delle merci polverulente indicate nel presente Regolamento, dandone comunicazione tempestiva agli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 4 del presente Decreto.

La caricazione di merci alla rinfusa polverulente da banchina a nave, salva espressa autorizzazione da richiedersi all'Autorità Portuale, è consentita solo per le merci appartenenti alla classe A della Sezione I, previa delimitazione dell'area con paratie contenitive, utilizzo di benne tipo "dust free" ed impianti di nebulizzazione per inumidire, quando necessario, la merce polverulenta.

Nel caso di utilizzo di cassoni metallici per il deposito temporaneo del carico prima dell'imbarco, dette strutture dovranno essere posizionate e/o spostate in banchina evitando di procurare danni alle stesse infrastrutture portuali. Tra la sponda superiore e la murata della nave dovranno essere collocati appositi teloni (non reti) atti ad evitare che il prodotto movimentato possa cadere in mare.

L'operazione portuale di caricazione di merci alla rinfusa dalla banchina alla nave, ivi comprese quelle polverulente appartenenti alle classi B e C di cui alla Sezione I, è consentita solo se le merci sono contenute in contenitori (e.g. sacconi, etc.) o se effettuata con appositi impianti a "ciclo chiuso", pneumatici o meccanici, che consentano di convogliare le merci direttamente dall'automezzo alla stiva della nave, in modo tale da impedire il rilascio delle polveri nell'aria.

È vietato l'utilizzo della "Banchina di Riva" per la movimentazione di merci classificate nell'elenco con le lettere A, B e C di cui alla Sezione I.

Art. 8

(divieto di stoccaggio in cumuli di sostanze polverulente)

All'interno del porto commerciale di Gaeta non è consentito stoccare in cumuli a terra merci alle rinfusa, ivi comprese quelle polverulente classificate alle lettere A, B e C della Sezione I.

Le merci non polverulente ma potenzialmente in grado di rilasciare polveri devono essere coperte e/o irrorate con acqua nebulizzata al fine di impedire il rilascio di polveri, salvo i casi in cui detta misura di prevenzione può comportare deterioramenti delle caratteristiche qualitative/quantitative della stessa.

Per tutte le altre norme inerenti la sosta temporanea delle merci in ambito portuale dovranno essere integralmente rispettate le procedure previste nelle disposizioni regolamentari all'interno del porto di Gaeta.

Art. 9

(attestazioni dei prodotti e delle merci movimentate)

Al fine di consentire la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente, i destinatari o i fornitori delle sostanze e miscele scaricate o caricate nell'area portuale, dovranno fornire alle Imprese Portuali (che dovranno consegnarle in copia all'Autorità Portuale ed alla Capitaneria di Porto) le schede dei dati di sicurezza previste dall'art. 31 del Regolamento CE 1907/2006 REACH, oppure nei casi in cui non sia prescritta la redazione della scheda dei dati di sicurezza, le informazioni indicate nell'art. 32 del medesimo regolamento.

La scheda dei dati di sicurezza deve essere redatta in lingua italiana.

Le aziende d'autotrasporto e/o i consorzi autorizzati ad operare nell'ambito portuale sono tenuti a comunicare all'Autorità Portuale, alla Capitaneria di Porto, alla Dogana ed alla Guardia di Finanza in servizio al varco doganale, tutti i mezzi utilizzati per il trasporto su gomma della merce movimentata in ambito portuale (cognome e nome del conducente, dati identificativi dell'automezzo e dell'impresa di trasporto).

Art. 10

(pulizia banchine utilizzate per la movimentazione)

Ultimate le operazioni di carico/scarico delle sostanze in oggetto, l'Impresa Portuale che le ha eseguite deve provvedere alla pulizia delle banchine utilizzate evitando la dispersione dei materiali sul suolo e/o nelle acque marine costiere; nel caso si dovesse verificare una dispersione dei materiali negli specchi acquei, il Legale Rappresentante dell'Impresa Portuale o il "Foreman" debitamente delegato e con poteri di spesa per l'Impresa Portuale, dovrà immediatamente avvisare di ciò la Capitaneria di Porto di Gaeta e l'Autorità Portuale.

Al termine delle operazioni l'Impresa Portuale provvederà direttamente allo spazzamento/pulizia della banchina operativa utilizzata, conferendo gli eventuali rifiuti speciali prodotti durante tali operazioni ad una ditta iscritta all'Albo Gestori Rifiuti che provvederà a trasportarli presso impianti di trattamento rifiuti attrezzati in base alle caratteristiche chimico-fisiche di tali rifiuti.

Qualora al termine delle suddette operazioni l'impresa non provveda direttamente alla pulizia delle banchine, il Legale Rappresentante dell'Impresa Portuale o il "Foreman" debitamente delegato e con poteri di spesa per l'Impresa Portuale, provvederà a richiedere a mezzo fax o posta elettronica certificata l'intervento di una ditta iscritta all'Albo Gestori Rifiuti individuata dall'Autorità Portuale che provvederà alla pulizia dei luoghi ed alla raccolta dei materiali derivanti da tali operazioni che saranno considerati rifiuti speciali e quindi avviati ad impianti allestiti a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche di tali rifiuti.

Il Legale Rappresentante dell'Impresa Portuale o il "Foreman" debitamente delegato e con poteri di spesa per l'Impresa Portuale rimane comunque responsabile del corretto adempimento delle operazioni suddette. Pertanto nel caso l'impresa non provveda correttamente alla pulizia delle banchine (direttamente o a mezzo della ditta individuata dall'Autorità Portuale) essa incorrerà nelle sanzioni di cui

all'art. 5 del presente Decreto, mentre l'Autorità Portuale provvederà d'ufficio alla pulizia delle stesse addebitando i costi sostenuti all'Impresa Portuale ed adottando gli ulteriori provvedimenti sanciti dal presente Regolamento.

Art. 11

(operazioni di carico/scarico effettuate in più giorni)

Nel caso in cui le operazioni dovessero durare più giorni, fermo restando la normativa vigente in materia, dovrà essere cura dell'Impresa Portuale operante in banchina lasciare, a fine turno di lavoro giornaliero, la banchina utilizzata pulita ed in condizioni ambientali idonee, in modo da non creare pericolo di danni alla salute e da non intralciare la viabilità portuale.

Art. 12

(deposito temporaneo rifiuti prodotti)

Eventuali rifiuti derivanti dal ciclo delle operazioni portuali oggetto del presente regolamento devono essere collocati, a cura e spesa dell'impresa portuale operante in banchina, in appositi contenitori scarrabili idonei a prevenire qualunque dispersione dei rifiuti ivi raccolti. Tali contenitori, opportunamente distinti e contrassegnati possono sostare esclusivamente nelle zone indicate dall'Autorità Portuale per il tempo necessario a porre in essere le operazioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 art.183, comma 1, lettera m).

Art. 13

(documentazione inerente alla gestione dei rifiuti prodotti)

Il formulario d'identificazione dei rifiuti eventualmente provenienti dalle operazioni di spazzamento/pulizia porterà quale produttore l'Impresa Portuale che svolge le operazioni di scarico.

Copia del suddetto formulario d'identificazione rifiuti dovrà essere trasmessa a mezzo telefax (+39.0771.712664) o posta elettronica certificata dalla ditta che ha svolto le operazioni di raccolta dei rifiuti all' Ufficio Ambiente dell' Autorità Portuale. Ad ogni modo il produttore adempierà alla tenuta e compilazione della documentazione prevista dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ad eventuali iscrizioni se necessarie per legge.

Art. 14

(automezzi utilizzati per il trasporto)

I veicoli utilizzati per il trasporto di merci di cui alle classi A, B e C della Sezione I, devono essere esclusivamente automezzi come caratterizzati nel precedente art. 3.

Il materiale caricato non dovrà superare l'altezza delle sponde degli automezzi ed in ogni caso dovrà essere eseguita entro limiti che prevengano in modo assoluto la fuoriuscita della merce.

Dopo la caricazione, in area prossima alle tramogge, gli autotrasportatori dovranno provvedere immediatamente alla totale copertura del cassone.

Dopo ogni operazione di carico l'automezzo deve essere debitamente pulito dalle polveri residue a norma del successivo art. 16.

Tali operazioni saranno eseguite sotto la vigilanza del legale rappresentante dell'Azienda di trasporto, che

ne sarà in ogni caso responsabile della corretta esecuzione, certificata da apposito "nulla osta" al transito dal varco doganale da consegnare in copia al varco stesso.

La velocità massima consentita agli automezzi in questione, in ambito portuale è pari a 15 km/h.

Art. 15

(procedure gestione sovraccarico automezzi utilizzati per il trasporto)

Nel caso i mezzi utilizzati per il trasporto di sostanze polverulente risultassero essere caricati oltre la massima portata loro consentita, le operazioni di scarico di tale sovraccarico dovranno avvenire in un'area adiacente le tramogge di carico a mezzo di una benna "dust free" che provvederà a rimuovere la merce in sovraccarico ed a porla:

- all'interno di cassoni scarrabili, che una volta riempiti saranno movimentati con automezzi dotati di opportuna attrezzatura ed avviati alla filiera produttiva dedicata a tali materiali polverulenti, oppure, su altri automezzi in attesa di essere caricati con la stessa tipologia di materiale;
- non è consentito lo scarico del sovraccarico ribaltando a terra il contenuto del cassone di carico dell'automezzo.

Art. 16

(pulizia automezzi utilizzati per il trasporto)

Prima di lasciare il luogo di carico gli automezzi dovranno essere oggetto di accurate operazioni di pulizia della carrozzeria, incluse le gomme.

Tali operazioni di pulizia dovranno essere condotte ad umido, ed in ogni caso essere effettuate avendo cura di non disperdere nell'ambiente le eventuali sostanze polverulente rimosse dall'automezzo, evitando in particolare la caduta in mare o nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.

All'uopo l'Autorità Portuale provvederà a predisporre un'apposita area dove organizzare una stazione di lavaggio che tenga conto delle disposizioni sopra dettate, in particolare della raccolta dei rifiuti derivanti.

La responsabilità della pulizia del mezzo è a carico della ditta che effettua il trasporto, pertanto il legale rappresentante della ditta di trasporto è responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni.

Art. 17

(pulizia di benne e tramogge utilizzate per il carico dei mezzi)

Completate le operazioni di sbarco nave o ricarico materiali su mezzi di trasporto terrestri, le tramogge, le benne e le altre eventuali attrezzature utilizzate per questo scopo, dovranno essere oggetto di accurate operazioni di pulizia della carrozzeria, incluse le gomme.

Tali operazioni di pulizia dovranno essere condotte ad umido ed in ogni caso dovranno essere effettuate avendo cura di non disperdere nell'ambiente le eventuali sostanze polverulente rimosse, evitando in particolare la caduta in mare o nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.

All'uopo l'Autorità Portuale provvederà a predisporre una apposita area dove organizzare una stazione di lavaggio che tenga conto delle disposizioni sopra dettate, in particolare della raccolta dei rifiuti derivanti.

La responsabilità della pulizia del mezzo è a carico dell'Impresa Portuale che svolge le operazioni di scarico in banchina, pertanto il Legale Rappresentante dell'Impresa Portuale o il "Foreman" debitamente delegato e con poteri di spesa per l'Impresa Portuale, dovrà verificare il corretto svolgimento delle stesse.

Art. 18

(materiali derivanti dalla pulizia di mezzi e tramogge)

I materiali che eventualmente si originano dalle operazioni di pulizia delle tramogge di carico e dei mezzi coinvolti nelle operazioni di trasporto sono considerati rifiuti speciali ed andranno gestiti secondo le procedure indicate nel D.Lgs 152/2006 e s. m. i..

Art. 19

(abrogazione norme in contrasto o incompatibili)

Il presente Decreto sostituisce il Decreto n. 97 del 12.04.2007 dell'Autorità Portuale Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta.

SEZIONE III:

"MISURE PER LA TUTELA SUGLI AMBIENTI DI LAVORO IN AMBITO PORTUALE"

Art. 20

(valutazione dei rischi)

L'Impresa Portuale autorizzata che movimentata merci di cui al presente Regolamento, nelle more della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, dovrà elaborare ed attuare procedure operative che garantiscano la non emissione, perdita, fuoriuscita e dispersione delle polveri sulla base delle caratteristiche delle merci polverulente abitualmente trattate.

In particolare l'art. 223 comma 6 del D.Lgs 81/2008 prevede che nel caso di una nuova attività che comporti la presenza d'agenti chimici pericolosi, la Valutazione dei Rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.

Ciascuna impresa autorizzata ai sensi dell' art. 16 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dovrà effettuare la valutazione del rischio chimico, non trascurando le merci polverulente. A tal fine è necessario che l'Impresa conosca le caratteristiche di pericolosità di ciascuna sostanza che movimentata. L'Impresa a tale scopo dovrà avvalersi tra l'altro:

- della scheda dei dati di sicurezza;
- della certificazione rilasciata dal produttore e/o dal proprietario della merce.

Sulla base dell'esito della valutazione del rischio chimico ciascuna impresa dovrà adottare quanto necessario per eliminare sia i rischi specifici emersi che la dispersione nell'atmosfera di polveri.

Se non sono stati espletati gli adempimenti di cui sopra l'Autorità non rilascia la nuova autorizzazione all'impresa portuale interessata.

Art. 21

(manutenzione attrezzature di lavoro/impianti)

L'Impresa autorizzata dovrà effettuare una puntuale e regolare manutenzione, debitamente certificata, delle attrezzature di lavoro che garantisca la non emissione, perdita, fuoriuscita e dispersione di polveri.

Di seguito si riportano alcuni esempi al riguardo:

Benna

- Le lame di chiusura della benna dovranno garantire la buona tenuta della benna stessa.

Tramoggia (fissa/mobile)

- La bocca di scarico della tramoggia dovrà garantire la buona tenuta;
- La struttura principale della tramoggia deve essere ben stabile e priva di fessure, ecc;
- Le paratie laterali della tramoggia, di contenimento delle polveri generate durante la ricaduta della merce nel cassone del camion, dovranno essere efficienti a garantire una buona tenuta;
- Gli impianti d'aspirazione della tramoggia dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e la pulizia e/o la sostituzione dei filtri dovrà avvenire secondo la periodicità stabilita dal costruttore e comunque in considerazione dell'uso praticato.

Impianti di trasporto (pneumatici, aspiratori, nastri trasportatori, reedler, ecc.)

- Gli snodi dovranno essere mantenuti in efficienza così pure le tenute, i componenti e gli accessori di chiusura e contenimento che dovranno sempre garantire la non emissione, perdita, fuoriuscita o dispersione di polveri.

Art. 22

(mantenimento della pulizia e della manutenzione delle aree)

L'Impresa autorizzata alle operazioni portuali, qualora non s'avvalga di un'impresa autorizzata al servizio di pulizia, dovrà dotarsi di attrezzature di pulizia idonee (tecnologicamente ed in qualità) adeguate alla tipologia di merce polverulenta solitamente movimentata ad al tratto di banchina operativa utilizzata.

L'Impresa autorizzata dovrà pulire o dare disposizioni che vengano pulite, le aree di banchina con regolarità durante il corso delle operazioni e comunque almeno prima dell'inizio delle operazioni portuali relative a ciascuna nave ed al termine delle stesse.

La regolare manutenzione delle banchine, sarà garantita da parte dell'Autorità Portuale, rendendo così più agevole la pulizia delle superfici.

IL PRESIDENTE
Dott Pasqualino Monti

